SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 agosto 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. 252.

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale».

2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418».

Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato».

2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sono abrogati.

Art. 3.

1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura):

«Art. 2. — 1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione».

— Il decreto legislativo n. 418/1989 recante riordinamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha disciplinato all'art. 4 la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni, affidandone la competenza alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, anche nell'ipotesi in cui fino al momento della sua entrata in vigore tale competenza fosse stata attribuita alla Conferenza Stato-regioni, come si evince dal testo che si riproduce:

«Art. 4 (*Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni*). — 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 9, della legge n. 405/1990: «9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, della legge n. 87/1990: «1. Gli emolumenti spettanti ai membri del comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5685):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura (GORIA) il 20 maggio 1991.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 17 giugno 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 19 giugno 1990; 4 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1991.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2954):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 luglio 1991.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 7 marzo 1991 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato pr l'anno 1992 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 7 marzo 1991 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per l'anno 1992 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: MARTELLI

CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata in data 7 marzo 1991, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 434, sulla misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 7 marzo 1991 di stabilire, per l'anno 1992 in L. 30.000, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: BENVENUTI

Il segretario: BOTTARO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 26, lettera *h*), della legge n. 434/1968 (Ordinamento della professione di perito agrario) è il seguente:

«*h*) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali».

91A3613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gruppo casalinghi reggiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 settembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Gruppo casalinghi reggiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre le cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Gruppo casalinghi reggiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio Giuliana Mori, n. rep. 55338, in data 18 aprile 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Werther Badodi, via Sempreverdi, 1, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3610

DECRETO 24 luglio 1991.

Adeguamento triennale degli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, comma 5, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: «Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica»;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a + 20,5%;

Decreta:

1. Gli importi stabiliti nel comma 1 dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830.

2. Gli importi stabiliti nel comma 2 sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3611

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Agronova - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie in data 4 settembre 1990 e 8 gennaio 1991 effettuate nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agronova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agronova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Gafà Raffaele in data 2 dicembre 1977, n. rep. 24838, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Alfredo Fortunati, via Bruni, 34, Forlì, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3609

DECRETO 5 agosto 1991.

Determinazione, per l'anno 1990, della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni, contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1990, concernente la determinazione per l'anno 1989 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1990 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) assicurazione generale per l'invalidità vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)	L.	18.079.679.807
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	17.774.249.536
3) assicurazione contro la disoccupazione involontaria. . .	»	9.114.039.681
4) assicurazione contro la tubercolosi	»	1.250.526.251
5) assegni familiari	»	7.743.604.563
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	3.410.922.723
7) assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie	»	27.218.983.347
8) indennità malattia e maternità per lavoratori agricoli dipendenti	»	1.847.552.000
9) assicurazione contro le malattie già di competenza delle casse mutue malattia per i coltivatori diretti	»	12.378.598.400
10) indennità di maternità alle coltivatrici dirette.	»	1.200.908.800
Totale . . .	L.	100.019.065.108
B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:		
assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (salvo conguaglio)	»	31.948.934.892
Totale generale . . .	L.	131.968.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: MARINI

91A3612

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1991.

Decadenza di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (per errore materiale indicata, nel dispositivo del predetto decreto, come legge 11 marzo 1989, n. 67) sono state dichiarate decadute le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate nell'allegato allo stesso provvedimento;

Rilevato che, alla luce di ulteriori elementi nel frattempo acquisiti, il presupposto della decadenza dell'autorizzazione previsto dalla richiamata disposizione legislativa risulta essersi verificato anche per altre specialità medicinali per uso umano;

Constatata, inoltre, la necessità di apportare alcune rettifiche al citato decreto 27 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono dichiarate decadute le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate nell'allegato 1, limitatamente alle confezioni contraddistinte dai numeri di codice di seguito specificati.

2. Le specialità medicinali di cui al comma 1 non possono più essere oggetto di vendita.

Art. 2.

1. È revocata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate nell'allegato 2 al presente decreto, erroneamente incluse nell'allegato al decreto 27 maggio 1991, richiamato nelle premesse. Delle specialità medicinali predette resta, pertanto, consentita la vendita.

Art. 3.

1. Nell'elenco allegato al richiamato decreto ministeriale 27 maggio 1991 sono apportate le rettifiche di cui all'allegato 3 al presente decreto.

Art. 4.

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3, le quali hanno effetto immediato, il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

Specialità medicinali dichiarate decadute (2° elenco)

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri di codice
Abc	Piascledine	022963033
	Ansimar	025474026
Baldacci	Kanatrombina	025092026
Allergan	Idrocortisone	010732016
	Idrocortisone	010732042
Biotekfarma	Dermobios	017856081
	Ausomina	023523083
	Itorex	024105037
	Amicasil	024459087
	Vagolisal	025250010
	Vagolisal	025250034
Bracco	Nasivin	019794027
Chiesi	System	022474023
	System	022474050
	System	022474074
	System	022474098
Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale	Pen Ampil	021959010
	Pen Ampil	021959022
	Abiocef	024912014
	Abiocef	024912026
	Abiocef	024912038
Farmitalia Carlo Erba	Chemicetina	002866150
	Farmidone	002919052
	Mebinol	013752011
	Farlutal	015148113
	Eparbolic	019290028
	Amplital	020121012
	Coripresil	021368042
	Kilios	021586019
	Sermion	022460024
	Miantor	022658013
	Herperal	023155017
	Herperal	023155043
	Eposerin	025198060
	Ibustrin	025308014
Hoechst Italia sud	Hostacain	020996017
	Gingicain	021282013
	Lasitone	023770023
	Ziren	024653014
	Ziren	024653038
	Midon	025558014
	Midon	025558026
	Midon	025558038
Ibi	Ibiamox	023426099
	Ibilex	023836087
Ici Pharma	Apatef	026312037
	Apatef	026312049
Ifi	Nicazide	007044011
Lirca Synthelabo	Disal	024686014
	Disal	024686026
Lisapharma	Tocoferina	006798021
	Difillin	009486022
	Folepar B12	011578022
	Bronx	024759019
	Bronx	024759021
	Bronx	024759033
Vecchi e Piam	Rifanicozid	026025027
Pierrel	Ampicillina	019730011
Ravizza	Meeva	023747025
Salf	Vit c Salf	008194021
Sit	Enexina	021372014
	Esilon	022158012
	Esilon	022158024
	Kefenid	023943020
	Kefenid	023943044
Stholl *ora* Bieffe medital	Fructal	021731031
	Fructal	021731070
Sca	Deseronil	014803011
	Fluitran	017425012
Vis	Cin Vis	007122017
	Cin Vis	007122029
	Vit a Vis	008342014
	Vit a Vis	008342026
	Vit B1 Vis	008564015
	Vit B1 Vis	008564027
	Vit C Vis	008565018
	Enterosil	024661011
	Enterosil	024661013
Alfa Wassermann	Axer Alfa	024749032
	Briofil	025985108

ALLEGATO 2

Specialità medicinali per le quali è revocata la decadenza prevista dal decreto ministeriale 27 maggio 1991

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri di codice
Benvegna	Bencef	024478024
	Cerebramina	023902036
	Cerebramina	023902063
	Cerebramina	023902075
	Idrovit	013670031
	Pirofosfasi	010658019
	Totalciclina	022206066
	Totalciclina	022206039
	Trancocard	016409029
	Trimaran	019907029
Ifi (ora Ici-Rende)	Rowachol	009495019
	Rowatin	009496011
Isnardi	Aminophilline	000846030
Pierrel	Depas	025640044
Schering Plough	Mucovent	025826013
	Mucovent	025826037
	Mucovent	025826049
	Mucovent	025826052

ALLEGATO 3

Rettifiche all'elenco allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1991:

1) Limitatamente alle specialità medicinali di seguito specificate (sotto la denominazione della società produttrice o importatrice) l'elenco allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1991 è così modificato:

	IN LUOGO DI:		LEGGASI:	
Agips	Ulcedil	024443018	Ulcedin	024443018
	Ulcedil	024443044	Ulcedin	024443044
	Micos	024525099	Micos	025425099
Bergamon	Bergacef	024283037	Bergacef	024283057
	Bergacef	024383095	Bergacef	024283095
Chiesi	Plesium	023568023	Plesium	023586023
Crosara	Betadren	025565055	Betadren	025564055
Ellem	Ellemger	021599053	Ellemger	022951053
Farmades	Betades	025262048	Betades	025265048
	Betades	025262051	Betades	025265051

	In luogo di:		Leggasi:	
Isf	Sintolexyn	023504012	Sintolexyn	023054012
	Sintolexyn	023504024	Sintolexyn	023054024
	Sintolexyn	023504048	Sintolexyn	023054048
	Sintolexyn	023504051	Sintolexyn	023054051
	Sintolexyn	023504063	Sintolexyn	023054063
Ism	Kemicin	025556034	Kamicin	025556034
Ismardi	Guajabronc	025472016	Guajabronc	025472010
Lampugnani	Noaldol	025552014	Noaldol	025520014
	Noaldol	025552026	Noaldol	025520026
Lusofarmaco	Asamterolo	024621017	Asmaterolo	024621017
Maggioni Winthrop	Modealina	019184047	Modalina	019184047
Magis Farm	Edifosfocin	024121028	Difosfocin	024121028
Midy	Talampicilina	024114935	Talampicillina	024114035
Ottolenghi	Ampibiotic	022199033	Ampibiotic	022190033
Pierrel	Medixin	022538094	Medixin	022537094
Radiumfarma	Flogaton	022245035	Flogaton	022247035
Recofarma	Bechitus	020728011	Bechitus	020738011
Schwarz Pharma	Dilfunil	024911024	Diflunil	024911024

2) Le sottospecificate confezioni devono intendersi depennate dall'elenco allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1991, perché le relative registrazioni sono state già revocate con decreti ministeriali anteriori a tale data. Resta fermo il divieto di commercializzazione di tali prodotti.

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri di codice
	—	—
Bristol it sud.	Kantrex	015694019
	Kantrex	015694021
	Penstapho	020711014
	Penstapho	020711089
	Diclocil	021261084
	Totacef	022810016
	Totacef	022810030
	Totacef	022810079
	Brisporin	022966055
	Brisporin	022966079
	Cefaxin	023113057
	Sotalex	023245032
	Sotalex	023245057
	Mucomist	023516040
	Mucomist	023516065
	Mucomist	023516089
	Duracef	024187027
	Brimexate	025169083
	Brimexate	025169095
	Brimexate	025169107
Eurofarmaco	Idrobamina	019498017
	Acef	023873019
	Cefur	024358018
	Cefur	024358020
	Cefur	024358032
	Cedol	024503017
	Cedol	024503031
	Duplexil	024697029
	Duplexil	024697031
Mendelejeff	Cobergon	022040012
	Germiciclin	022208019
	Germiciclin	022208021
	Germiciclin	022208033
	Notul	024179018
	Notul	024179032
	Notul	024179044
Pfizer	Terramicina	004411017
	Terramicina	004411031
	Sigmamicina	012804011
	Sigmamicina	012804023
	Tyzine	018245011
	Tyzine	018245023
	Rondomicina	020624019
	Vibramicina	021183013
	Vibramicina	021183025
	Vibramicina	021183037
	Vibramicina	021183049
Recordati	Fonlipol	023479013
Salus Researches	Cortepacitina	020234047
	Lampocillina	021573023
	Vasagin	022300014
	Vinsal	023739028
	Vinsal	023739042
	Amox	023909017
	Afos	024502027
	Ulkobrin	024832026
	Floxalin	024895017
	Floxalin	024895029
	Amicel	024919033
	Amicel	024919045
	Prontovent	025237025
	Gastrol	025385016
	Olbiacor	025659018
Savoma	Samedrin	024614036
	Samedrin	024614051
	Samedrin	024614077
	Samedrin	024614099
	Samedrin	024614025
	Samedrin	024614037
Schering Plough	Mucovent	025826025
Valeas	Ottovit Valeas	006227019
	Ottovit Valeas	006227021
	Viemin	008445020
	Neo Insoral	022115010
	Dermovaleas	022171019
	Dermovaleas	022171021
	Dermovaleas	022171033
	Dermovaleas	022171045
	Dermovaleas	022171058
	Dermovaleas	022171060
	Doxivaleas	022356012
	Doxivaleas	022356036
	Doxivaleas	022356048
	Doxivaleas	022356051

91A3670

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 agosto-14 settembre 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di

lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio-14 agosto 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1991, è pari al 13,35 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1991, è pari al 13,35 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1991, è pari al 13,85 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

91A3552

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Regime dei prezzi dei prodotti petroliferi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che dispone che il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Vista la nota del 19 luglio 1991 con cui il Ministro dell'industria, nella sua qualità di Presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di una revisione del regime di prezzi dei prodotti petroliferi;

Viste le proprie delibere del 4 dicembre 1981, del 24 giugno 1982 e del 29 marzo 1984 con le quali il Comitato ha indicato le linee programmatiche per un riesame del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Vista, in particolare, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per il controllo dei prezzi dei prodotti petroliferi che tengono conto sia della correlazione esistente fra regime dei prezzi ed efficienza dei circuiti di raffinazione e di distribuzione sia degli strumenti adottabili per la tutela della concorrenza e del mercato;

Rilevato che i criteri di controllo debbono consentire il superamento del sistema di fissazione dei prezzi da parte del CIP al fine di pervenire gradualmente alla libertà di mercato attraverso fasi intermedie di sorveglianza dei prezzi in modo da assicurare un sistema di controllo a posteriori e nel contempo garantire la massima trasparenza del mercato e del processo di formazione dei prezzi;

Tenuto conto che l'attuale metodologia di controllo, ancorata a prezzi medi formatisi nei più importanti mercati europei, può dar luogo a prezzi non pienamente corrispondenti a quelli ottimali che possono emergere dalla concorrenza a livello nazionale;

Attesa l'esigenza di superare l'attuale situazione di eccessiva frantumazione del sistema distributivo — causa di un differenziale di costo molto forte rispetto agli altri Paesi della Comunità — mediante la razionalizzazione del sistema stesso;

Delibera:

1. A partire dal 16 settembre 1991 sono assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli e delle benzine, per forniture superiori a litri 5.000 o commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano). I prezzi degli altri prodotti (olio combustibile fluido e fluidissimo, propano commer-

ciale, petrolio, gasoli e benzine per forniture non superiori a litri 5.000 e commercializzati in canali extra-rete) sono liberamente determinati dalle imprese, senza obbligo di deposito del listino.

2. Il regime di sorveglianza, relativo ad ogni fase di scambio, sarà attuato tramite un controllo *ex post* del comportamento degli operatori, i quali dovranno comunicare i loro listini ad un apposito comitato tecnico, da istituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato tecnico verifica la coerenza generale dei singoli listini con le quotazioni internazionli dei prodotti finiti e dei greggi più rappresentativi per il mercato italiano e controlla che gli eventuali incrementi dei margini nella fase distributiva non siano superiori su base annua al tasso di inflazione programmato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituirà inoltre una commissione consultiva rappresentativa delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni di settore, al fine di seguire l'evoluzione complessiva del mercato e di fornire al comitato tecnico opportuni elementi di valutazione.

4. Il comitato tecnico predispone un rapporto trimestrale per il CIP e assicura un monitoraggio tempestivo e costante sull'andamento dei prezzi. Ove il medesimo comitato riscontri discordanze tra l'andamento dei prezzi nazionali e di quelli internazionali, sentita la commissione consultiva, propone al CIP di chiedere al CIPE la sospensione del regime di sorveglianza anche per singola fase di scambio.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

entro il 30 settembre 1991, di concerto col Ministro per gli affari regionali, proporrà alla conferenza Stato-regioni una direttiva intesa a razionalizzare il regime dei turni e degli orari dei punti di vendita carburanti;

entro il 30 novembre 1991 prospetterà al CIPE le iniziative da assumersi, anche mediante costituzione di appositi consorzi tra gli operatori, per promuovere la ristrutturazione della rete distributiva, al fine di conseguire nell'arco di un triennio, un livello di erogato medio per punto di vendita almeno pari a quello europeo, attualmente di circa litri 1.500.000, e per favorire l'evoluzione commerciale delle strutture di vendita verso una più ampia e differenziata gamma merceologica dell'offerta all'utente.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il CIP assumeranno tempestivamente i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibera. Il CIP provvederà altresì ad adeguare il metodo di revisione del costo del metano per usi civili, al nuovo regime dei prezzi petroliferi.

7. Il regime di sorveglianza disposto dalla presente deliberazione, a carattere transitorio e sperimentale, rimarrà in vigore sino al 30 aprile 1993.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3635

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1990-91.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia residenziale, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che proroga fino al 31 dicembre 1922 l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dispone che di tali contributi sia versata in entrata al bilancio dello Stato, per il 1988, la quota di lire 1.250 miliardi e, per il periodo 1989-92, la quota di lire 1.000 miliardi in ragione di anno, assegnando le quote residue all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70% a favore del Mezzogiorno;

Visto l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 67/1988 che stanzia 150 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988-89-90 in materia di edilizia agevolata;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 22, comma 2, della legge n. 67/1988 nella parte in cui non destina l'intero gettito dei citati contributi all'edilizia residenziale;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che riserva lire 50 miliardi, a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1990, per un programma straordinario di edilizia agevolata e lire 600 miliardi dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della citata legge n. 60/1963 relativi agli anni 1990-91 per un programma straordinario di edilizia sovvenzionata, richiamandosi, per quanto concerne il riparto dei restanti proventi, alla riserva a favore del Mezzogiorno posta dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della menzionata legge n. 457/78;

Vista la proposta redatta, su mandato del CER, dal comitato esecutivo e trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato CER, con foglio n. 102 del 4 luglio 1991, proposta con la quale viene presentato un piano di riparto dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per il biennio 1990-91, al netto delle cifre riservate al programma straordinario di cui al comma 1 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 152/1991;

Considerato che, per il riparto suddetto, sono stati adottati i parametri utilizzati per il riparto dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica nel biennio precedente, confermandone quindi la validità, e considerato che già nella propria delibera del 27 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1988, veniva sottolineato come alcuni indici assunti a base di detti parametri avessero subìto, in questi ultimi anni, «scarti contenuti»;

Considerato che comunque il CER si è impegnato a ridefinire entro il corrente anno gli indicatori finalizzati alla ripartizione dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica da applicarsi a partire dal 1992;

Considerato che il comitato esecutivo del CER, nel redigere il piano di riparto di cui sopra, si è richiamato a circostanze eccezionali per prospettare l'opportunità di assegnare 30 miliardi di lire al comune di Ancona per il completamento del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7;

Visto il parere favorevole formulato, nella seduta dell'11 luglio c.a., dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

1. È approvato un programma di:

1.1: edilizia sovvenzionata per gli anni 1990-91, alla cui copertura si provvede con lire 5.400 miliardi derivanti dai proventi relativi ai contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (proventi pari a complessive lire 6.000 miliardi, di cui 2.951 versati nel 1990 e 3.049 stimati per il 1991) al netto dei 600 miliardi di lire che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, destina ad un programma straordinario;

1.2. edilizia agevolata convenzionata per l'anno 1990, alla cui realizzazione si provvederà a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ridotto a lire 100 miliardi per effetto dell'art. 18 del decreto-legge citato al punto precedente;

2. Il programma è finalizzato:

2.1. alla realizzazione di programmi edilizi ed urbanistici integrati come definiti al punto 2 dalla propria delibera 27 ottobre 1988, menzionata in premessa;

2.2. all'incremento del parco abitativo, utilizzando sia lo strumento delle nuove costruzioni sia lo strumento, da parte degli IACP e dei comuni, dell'acquisto di immobili di nuova costruzione o da recuperare, nonché alla realizzazione di opere di adeguamento alla normativa vigente in tema di impianti, barriere architettoniche e parcheggi nella misura non superiore al 15% del finanziamento assegnato (edilizia sovvenzionata);

2.3. alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio esistente da parte di imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi (edilizia agevolata convenzionata);

2.4. ad opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica;

2.5. al completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica avviati e non portati a termine per carenza di finanziamenti anche per sopravvenuti maggiori oneri di esproprio.

Gli interventi di edilizia agevolata-sovvenzionata sono realizzati con i mutui di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che saranno concessi anche per il preammortamento con le modalità definite dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 20 aprile 1989, e nei limiti dei massimali consentiti.

3. Sui finanziamenti di cui al punto 1.1 sono accantonate: una quota del 2% per i fini previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *q)*, della legge n. 457/78; altra quota dell'1% destinata ai fini previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed una cifra di 30 miliardi di lire da assegnare al comune di Ancona per il completamento del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7. La restante disponibilità è ripartita, secondo il piano di cui all'allegata tabella *A*, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Sulla somma indicata al punto 1.2 sono accantonate due quote pari, rispettivamente, al 2% ed al 3% da destinare alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *q)*, della legge n. 457/78 ed all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 9/1982 richiamato al punto precedente. La restante disponibilità è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegata tabella *B*.

5. Tutte le quote annuali dei limiti di impegno assegnate ai sensi della legge n. 457/78 e successive a favore di ciascuna regione e provincia autonoma per gli interventi di edilizia agevolata che, per qualsiasi causa, non risultino necessarie alla erogazione delle rate semestrali dei contributi a suo tempo concessi restano attribuite alle rispettive regioni e province autonome.

Tali disponibilità possono essere destinate, oltre che alla copertura di eventuali maggiori oneri dei programmi avviati, all'attivazione di nuovi interventi indicati al punto 2 della presente delibera.

Invita le regioni ad adeguarsi alle indicazioni di cui alla propria delibera del 28 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990 ed in particolare:

a procedere alla formulazione dei programmi regionali ed alle relative localizzazioni entro novanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, dandone immediata notizia ai comuni interessati ed ai soggetti destinatari dei finanziamenti: il CER provvederà a segnalare tempestivamente i casi in cui il termine predetto non venga rispettato, in modo che possa essere dato sollecito avvio alla procedura prevista, per fattispecie del genere, dall'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifiche, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche;

a sollecitare i comuni al rigoroso rispetto dei termini di legge per gli adempimenti di loro competenza.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

Tabella *A*

EDILIZIA SOVVENZIONATA 1990-91
(5.400 miliardi di lire)

Regioni	Per cento	Disponibilità (in miliardi)
Piemonte	5,8686	305,637
Valle d'Aosta	0,1396	7,271
Lombardia	11,3543	591,332
Trento	1,425	74,214
Bolzano	1,610	83,849
Veneto	5,2852	275,253
Friuli-Venezia Giulia	2,0479	106,655
Liguria	2,3576	122,784
Emilia-Romagna	4,5037	234,553
Toscana	4,3424	226,152
Umbria	1,0867	56,596
Marche	1,7803	92,718
Lazio	10,7459	559,646
Abruzzo	2,5714	133,918
Molise	0,9458	49,257
Campania	11,7334	611,075
Puglia	8,7889	457,726
Basilicata	1,8172	94,640
Calabria	6,2550	325,760
Sicilia	11,6391	606,164
Sardegna	3,7020	192,800
Totale Italia . . .	100,0000	5.208,000
Totale Mezzogiorno . . .	50,0000	

Accantonamenti:

2% legge n. 457/78, articolo 3, lettera *q)*	108,000
1% legge n. 94/82, articolo 4, comma 8	54,000
programma straordinario comune di Ancona	30,000
	5.400,000

Tabella *B*

EDILIZIA AGEVOLATA
(100 miliardi di lire)

Regioni	Per cento	Contributi (in miliardi)
Piemonte	7,7441	7,357
Valle d'Aosta	0,1965	0,187
Lombardia	13,1295	12,473
Trento	1,425	1,354
Bolzano	1,610	1,529
Veneto	5,1207	4,865
Friuli-Venezia Giulia	2,0486	1,946
Liguria	2,6066	2,476
Emilia-Romagna	7,8170	7,426
Toscana	6,2141	5,903
Umbria	2,5243	2,398
Marche	2,1790	2,070
Lazio	10,7642	10,227
Abruzzo	2,0593	1,956
Molise	0,6285	0,597
Campania	9,7213	9,235
Puglia	6,4688	6,145
Basilicata	1,3778	1,309
Calabria	3,6872	3,503
Sicilia	9,8660	9,373
Sardegna	2,8115	2,671
Totale Italia . . .	100,0000	95,000
Totale Mezzogiorno . . .	39,0790	

Accantonamenti:

2% legge n. 457/78, articolo 3, lettera *q)*	2
3% legge n. 94/82, articolo 4, comma 8	3
	100,000

91A3621

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Approvazione delle linee generali del Piano spaziale nazionale 1990-1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, recante norme in materia di interventi pubblici nel campo dell'attività spaziale;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1986 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano spaziale nazionale e la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per gli anni 1986-1989;

Considerati gli impegni assunti dal Governo italiano al Council a livello ministeriale svoltosi all'AIA il 9 e il 10 novembre 1987;

Tenuto conto che gli interventi finora realizzati, in linea con le precedenti delibere del CIPE e con le direttive del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli impegni conseguenti hanno apportato un significativo contributo allo sviluppo del settore spaziale rendendo, tra l'altro, possibile l'avanzamento del progresso scientifico e tecnologico, il completamento di programmi innovativi e il conseguente aumento del numero degli specialisti e dei tecnici impegnati nelle attività spaziali;

Visto il documento relativo al Piano spaziale nazionale 1990-1994, predisposto dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) e trasmesso dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 0700 del 29 maggio 1991;

Ritenuto che le linee operative contenute nel Piano spaziale nazionale sono coerenti con i criteri di ordine generale che negli ultimi anni hanno orientato le attività nel campo spaziale;

Ravvisata peraltro l'esigenza di indirizzare i programmi scientifici, tecnologici ed applicativi al conseguimento di obiettivi tendenti maggiormente alla qualificazione e alla competitività dell'industria nazionale nel quadro di riferimento europeo e mondiale;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvate le linee generali del Piano spaziale nazionale con le seguenti precisazioni ed indicazioni.

1. L'ASI individua, nell'ambito delle linee previste dal predetto Piano spaziale nazionale e sulla base delle risorse che si rendono disponibili per la sua realizzazione, le specifiche azioni da considerare sul piano operativo ai fini della definizione di una strategia complessiva che assicuri l'equilibrata distribuzione delle risorse stesse tra i diversi programmi d'intervento nazionali, internazionali e di competenza dell'ESA.

Con riguardo a questi ultimi programmi, l'obiettivo di breve periodo consiste nell'assicurare il rispetto del principio dell'«equo ritorno» in termini sia qualitativi che finanziari anche con riferimento al ruolo direzionale e scientifico della presenza italiana nell'organismo.

L'obiettivo di medio e lungo periodo è quello dell'ulteriore rafforzamento della presenza e del ruolo delle imprese italiane nell'ambito dei programmi ESA. Tale obiettivo va perseguito attraverso un'azione diretta a favorire il potenziamento delle capacità tecnologiche ed imprenditoriali delle imprese italiane operanti nel settore spaziale, in linea con le indicazioni e le finalità individuate, con carattere di generalità, ai successivi punti 6 e 7.

2. Nel Piano spaziale nazionale sarà evidenziata la linea programmatica «Produzione nello spazio» scorporando i finanziamenti ad essa attinenti già previsti all'interno delle altre linee programmatiche.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, verifica la rispondenza della strategia complessiva definita dall'ASI ai sensi del punto 1 agli obiettivi ivi indicati e riferisce in proposito al CIPE in occasione della presentazione della relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 186/1988.

Tale relazione darà conto degli interventi realizzati, programmati o in corso, e delle relative spese, nonché dei risultati conseguiti. La relazione e le eventuali proposte di aggiornamento del Piano spaziale nazionale saranno predisposte sulla base dei criteri indicati dall'art. 2, comma 2, della legge sopra richiamata.

4. Le somme determinate dalla legge finanziaria quale contributo dello Stato all'ASI per la realizzazione dei propri compiti istituzionali costituiscono le basi finanziarie per l'attuazione del Piano spaziale nazionale. In tale quadro, al fine di conseguire la compiuta e tempestiva attuazione delle linee programmatiche, l'ASI potrà:

attivare, anche tramite l'ESA e le imprese, operazioni di ricorso al mercato;

sviluppare ulteriormente la partecipazione finanziaria delle imprese ai progetti che presentano interesse commerciale;

promuovere opportune forme di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica potrà avviare collaborazione ed intese, di carattere finanziario e operativo, con le altre amministrazioni pubbliche.

5. In sede di attuazione del Piano spaziale l'ASI assicurerà ogni possibile sinergia ed armonizzazione con le iniziative internazionali, con particolare riguardo alle possibili interrelazioni tra le inziative che rivestono carattere di contiguità sul piano tematico e funzionale.

6. Nel campo della ricerca scientifica fondamentale saranno favorite le iniziative miranti a creare poli di alta competenza di livello internazionale, anche al fine di evitare la frammentazione dei finanziamenti e di favorire l'affidamento alla responsabilità italiana della realizzazione di iniziative di particolare rilievo.

7. Allo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e nella prospettiva di favorire il processo di consolidamento e di sviluppo e la concorrenzialità dell'industria spaziale nazionale, l'ASI provvederà ad individuare i vari punti di riferimento e responsabilità industriale a livello di sistema e di sottosistema.

L'ASI proseguirà, inoltre, l'opera di valorizzazione delle altre competenze di alta tecnologia presenti nell'industria nazionale, anche al fine di massimizzare le ricadute tecnologiche derivanti dalle attività spaziali e di assicurare alle imprese italiane il ruolo di primo contraente in importanti programmi internazionali.

In tale contesto l'ASI curerà un'adeguata politica di formazione destinata ad accrescere il livello professionale necessario per lo sviluppo delle tematiche e dei programmi spaziali.

8. L'ASI favorirà altresì il riequilibrio, in senso meridionalistico, delle presenze industriali e dei centri di ricerca e di sperimentazione, utilizzando anche lo strumento dei consorzi nonché promuovendo collaborazioni ed intese con altri enti e amministrazioni.

Viene confermata la necessità di rispettare la quota di riserva a favore del Mezzogiorno. A tal fine i progetti esecutivi saranno trasmessi al CIPE con le articolazioni necessarie a consentire la verifica del rispetto, in termini quantitativi, della riserva e ad individuare la localizzazione e le caratteristiche dei singoli interventi.

L'ASI provvederà, nell'area meridionale, a qualificare e rafforzare le azioni produttive, tecnologiche e formative, destinando allo scopo adeguate risorse finanziarie.

A tal fine l'ASI curerà lo sviluppo dell'attività spaziale nel Mezzogiorno attraverso l'utilizzazione e il potenziamento, qualitativo e quantitativo, delle presenze industriali e dei centri di sperimentazione e ricerca a partire da quelli esistenti, con l'obiettivo di impegnarvi le risorse professionali qualificate disponibili e quelle che vi saranno reperite a seguito della realizzazione di un'azione mirata di formazione.

9. Idoneo rilievo sarà dato alle iniziative per lo sviluppo in Italia di centri di terra per la gestione di satelliti, dati ed applicazioni.

10. Sarà considerato con particolare attenzione lo sviluppo delle iniziative nel campo delle osservazioni della Terra, sulla base di una visione globale dal settore nei suoi diversi segmenti ed in armonia con le attività internazionali cui l'Italia partecipa. Analoga attenzione sarà dedicata al mantenimento del ruolo acquisito dall'Italia nel settore delle telecomunicazioni spaziali favorendo, tra l'altro, la partecipazione dei gestori nello sviluppo della seconda unità ITALSAT.

11. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel quadro delle proprie competenze, vigilerà affinché le attività che saranno realizzate in campo spaziale risultino efficacemente coordinate e, per quanto possibile, integrate. In particolare, per quanto riguarda la prosecuzione del progetto San Marco, di cui alla deliberazione CIPE del 24 maggio 1990, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica darà specifiche direttive affinché si costituiscano appositi consorzi onde assicurare la realizzazione del progetto stesso e l'utilizzazione ottimale delle risorse assegnate.

12. Al fine di garantire la verifica dell'efficacia e della efficienza degli investimenti, l'ASI avrà cura di predisporre gli strumenti per una sistematica valutazione tecnico-economica degli stessi, utilizzando anche gli istituti pubblici specializzati.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3636

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1991, con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990, come integrata da delibera in data 28 giugno 1990, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1990, con il concorso comunitario nei settori dell'agricoltura e della pesca marittima;

Vista la propria delibera del 12 marzo 1991 con la quale è stato modificato il periodo di operatività della sopra citata delibera del 15 marzo 1990;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990 con la quale è stato determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/87, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del settore «Agricoltura», per l'anno 1991, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Le competenti autorità provvedono al finanziamento degli interventi previsti nella presente delibera; eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse, nell'ambito dell'allegato di cui al punto 1, potranno essere concordate tra le amministrazioni responsabili ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne darà comunicazione al CIPE ed al Fondo di rotazione, qualora non si tratti di interventi rientranti nella competenza del Fondo stesso. Dette variazioni sono consentite nei limiti degli importi complessivamente attribuiti a ciascun soggetto responsabile.

3. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali è individuato il beneficiario finale.

4. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla CEE, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

5. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria.

6. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986.

7. Per l'attuazione del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88, relativamente all'azione concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione, restano confermate le modalità determinate dalla delibera CIPE del 12 settembre 1989. Per le azioni riguardanti «l'estensivizzazione», di cui allo stesso regolamento n. 1094/88 ed al relativo regolamento di applicazione n. 4115/88, nonché di quelle connesse all'attuazione dei regolamenti CEE n. 456/80, n. 1609/89 e n. 355/77 si provvede sulla base delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88, e con le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione.

8. Per i pagamenti relativi ai regolamenti indicati nella tabella in allegato, alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene confermato quanto disposto al punto 4 della delibera CIPE del 28 giugno 1990 (seconda deliberazione).

9. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonché il Fondo di rotazione citato in premessa sono autorizzati ad utilizzare, nell'anno 1991, i massimali di cui all'allegato *A* della delibera CIPE del 15 marzo 1990 fino a concorrenza del complessivo importo di lire 900 miliardi, in termini sia di impegni che di pagamenti, nei limti dei massimali indicati nella stessa delibera per ciascuna amministrazione.

10. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

Le azioni concernono interventi di natura infrastrutturale e strutturale, connesse con i piani di sviluppo di settore, nonché con quelli di sostegno dei redditi, di cui ai regolamenti comunitari indicati nella allegata tabella; esse sono comprensive degli interventi previsti per l'obiettivo 5a del regolamento CEE n. 2052 88.

Per l'obiettivo 1 si fa rinvio alla delibera del 30 maggio 1991.

TABELLA

LEGGE N 183/1987 FONDO DI ROTAZIONE FABBISOGNI REGIONALI E NAZIONALI DI CASSA PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE NEL 1991

(milioni di lire)

REGIONI	797/85 2052/88	355/77	1204/82	1094/88 1609/89 4115/88	1401/86	270/79 2052/88	3579/86	1360/78	1654/86	3528/86	1859/82	1035/72	456/80	458/80 776/80 777/80	2392/85	Totale
Valle d'Aosta	2.727				1.091		1.000									4.818
Piemonte	23.191	3.480			5.454		2.345	179								34.649
Liguria	4.023	495						92	1.000							5.610
Lombardia	18.355	1.939			5.454		489			305						26.542
Provincia autonoma di Bolzano	3.011	395			2.982					265						6.653
Provincia autonoma di Trento	4.375	441			2.909			142		96						7.963
Friuli-Venezia Giulia	3.762	1.088			1.746			60								6.656
Veneto	14.206	1.614			4.364		379	2.872		813						24.248
Emilia-Romagna	18.185	2.148					127	327		146						20.933
Toscana	11.934	2.009					1.283	1.249								16.475
Umbria	5.273	604						546								6.423
Marche	6.376	1.110					76									7.562
Lazio	7.387	1.476							7.000							15.863
Abruzzo	9.706	1.722						219								11.647
Molise	4.176						253									4.429
Campania		852					579									1.431
Puglia	18.185	693	4.500				253	3.276								26.907
Basilicata	8.348	2.585	1.000				216	492		375						13.016
Calabria	7.387	790	9.500					546								18.223
Sicilia		556	15.000													15.556
Sardegna	8.393	1.003														9.396
Totale regioni	179.000	25.000	30.000		24.000		7.000	10.000	8.000	2.000						285.000
M A F				500		30.000					5.900	5.000		2.000	10.000	53.400
Fondo di rotazione	8.900	25.000		115.000									2.000			150.900
Totale	187.900	50.000	30.000	115.500	24.000	30.000	7.000	10.000	8.000	2.000	5.900	5.000	2.000	2.000	10.000	489.300

91A3622

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Determinazione delle linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie per il 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse, istituito con l'art. 5 della legge medesima;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni della sopracitata legge n. 752/1986;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale, nonché la legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostengo e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche, recante norme per la metanizzazione del Mezzogiorno e in particolare l'art. 11;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione del decreto-legge n. 364/87, recante misure per il finanziamento di iniziative di risparmio energetico e per il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale;

Vista la legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, nonché la legge 30 dicembre 1988, n. 556, che ha convertito il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito in legge 13 febbraio 1987, n. 22, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca internazionale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, concernente la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del Piano generale dei trasporti;

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, riguardante interventi per le infrastrutture interportuali;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, riguardante disposizioni in materia di trasporti;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 1986 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee concernente i Programmi integrati mediterranei;

Visto il progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee predisposto dalla Commissione delle C.E. per il 1992;

Visto l'art. 56 del trattato CECA;

Vista, inoltre, altra normativa nazionale e regionale concernente i settori che formano oggetto della presente delibera;

Vista la propria delibera del 13 febbraio 1986 relativa ai programmi integrati mediterranei;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1988, di approvazione della «Direttiva fondi comunitari a finalità strutturale»;

Visti i quadri comunitari di sostegno, approvati dalla Commissione delle C.E., relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4, *5a*, *5b* di cui al regolamento comunitario n. 2052/88, nonché i relativi strumenti attuativi già approvati nel loro ambito;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1989, e successive modificazioni, che ha costituito, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali della comunità europea;

Considerata l'opportunità, anche ai sensi della citata delibera 21 dicembre 1988, di migliorare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione della Comunità per il superamento degli squilibri regionali;

Tenuto conto delle informazioni contabili provenienti dal Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/87 e altresì delle valutazioni formulate dalle amministrazioni più direttamente interessate sulla effettiva operatività delle azioni comunitarie;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Per l'anno 1992 il fabbisogno finanziario indicativo di parte statale e regionale, relativo all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie da cofinanziarsi con risorse del bilancio generale delle Comunità europee, è valutato, sulla base delle informazioni contabili provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 citata in premessa e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle amministrazioni capofila a riguardo degli obiettivi da 1 a 5 del regolamento 2052/88, anch'esso indicato in premessa, come segue:

Agricoltura - compresi obiettivi n. 1, *5a*, *5b*	650 miliardi
Lavoro - obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e *5b* e azioni CECA per complessivi 70 miliardi	670 miliardi
Interventi nelle regioni dell'obiettivo 1	1.700 miliardi
Turismo	3 miliardi (*)
Marina mercantile: Pesca marittima	137 miliardi
Ricerca - sono ricomprese le azioni finanziate dai fondi strutturali	per memoria
Industria, artigianato, tutela ambiente, ambito obiettivi n. 2, n. *5b* e altri programmi	250 miliardi
Beni culturali	3 miliardi
Trasporti	500 miliardi
PIM; altri programmi comunitari	150 miliardi

In relazione ai fabbisogni di cui ai settori agricoltura, industria, ricerca, turismo, trasporti nonché gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno, le norme vigenti che recano autorizzazioni di spesa per il 1992 all'uopo utilizzabili, anche parzialmente, sono indicate nell'allegato *A*.

(*) Escluse iniziative in applicazione degli obiettivi ex Reg. 2052/88.

In relazione ai fabbisogni di cui ai settori ricerca, industria e lavoro, l'allegato *B* indica le norme istitutive dei fondi di rotazione amministrati con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le cui disponibilità, possono essere all'uopo impiegate, quale quota parte nazionale.

Gli importi riportati nella presente delibera sono suscettibili di modificazioni in relazione ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi anche per effetto di nuove decisioni assunte in ambito comunitario.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

Agricoltura

Art. 5, legge n. 752/86

Legge 10 luglio 1991, n. 201

Legge 27 dicembre 1989, n. 407 - Tab. F

Ricerca scientifica

Art. 15, comma 2 legge n. 67/88

Legge 5 agosto 1988, n. 346

Legge 27 dicembre 1989, n. 407 - Tab. I

Industria

Legge n. 181/89

Art. 4

Interventi nelle regioni del Mezzogiorno

Legge n. 64/86: deliberazione CIPE 29 marzo 1990

Legge n. 784/80, art. 11

Legge n. 445/87

Legge n. 10/91

Normativa regionale

Trasporti

Legge n. 245/84

Legge n. 910/86

Legge n. 240/90

Legge n. 385/90

ALLEGATO *B*

Lavoro

Fondo di rotazione

Art. 25 legge n. 845/78

Industria

Fondo IMI ricerca applicata

Art. 1 e seguenti legge n. 46/82

91A3623

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Riparto tra le regioni a statuto ordinario di lire 300 miliardi relativi all'esercizio 1991 ai sensi della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria per il 1990), ed in particolare il punto 22 «interventi in agricoltura», della tabella F nel quale, per quanto concerne la legge n. 752/86 si prevede lo slittamento all'esercizio 1991 di lire 300 miliardi relativi all'anno 1990 da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 3 della stessa legge n. 752/86;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93», ed in particolare la tabella quarta relativa allo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, cap. n. 7081 denominato «Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» nel quale sono compresi i 300 miliardi di cui sopra;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Visto il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86.

Vista la proposta del Ministero agricoltura e foreste n. 18942 del 31 luglio 1991 relativa al riparto tra le regioni a statuto ordinario della predetta somma di lire 300 miliardi;

Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9, legge n. 281/70, è costituito, fra l'altro, da una quota variabile, determinata con legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore;

Considerato che non si è ancora proceduto per il corrente esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge n. 158/90, all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti debbono costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1;

Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione di procedere al riparto dei fondi di cui alla citata legge n. 752/86 per l'esercizio 1991 secondo le procedure della stessa legge n. 752/86;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 1° agosto 1991 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Lo stanziamento di lire 300 miliardi di cui alle premesse è ripartito come indicato nell'allegata tabella ed è destinato al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4 delle regioni a statuto ordinario.

Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1991 citata in premessa.

L'allegato sopra indicato fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/86)

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	5,316	15.948
Liguria	1,971	5.913
Lombardia	5,728	17.184
Veneto	5,995	17.985
Emilia-Romagna	7,805	23.415
Toscana	5,777	17.331
Umbria	2,788	8.364
Marche	3.397	10.191
Lazio	7,177	21.531
Abruzzo	6,391	19.173
Molise	3,872	11.616
Campania	13,753	41.259
Puglia	13,449	40.347
Basilicata	7,048	21.144
Calabria	9,533	28.599
Totale ...	100	300.000

91A3620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 18 ottobre 1989 relativo al riordinamento dello statuto della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 16 marzo 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 251 a 263 relativi allo statuto della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici sono soppressi.

Dopo l'art. 250 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici

Art. 251. — È istituita presso l'Università degli studi di Bologna la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Art. 252. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Art. 253. — La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione scientifica adeguata alla trattazione dei problemi economici del turismo onde provvedere alla formazione professionale dei quadri preposti allo svolgimento di attività private e pubbliche riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici.

Art. 254. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 255. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di centocinquanta per ogni anno di corso e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi.

Art. 256. — Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 257. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili l'iscrizione alla scuola medesima, nei limiti dei posti disponibili è subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta, ed eventualmente in un colloquio e dalla valutazione (in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione) del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

Art. 258. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

area *A*; discipline di base:

geografia del turismo;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica italiana;

economia del turismo;

economia delle imprese turistiche;

lingua straniera (biennale);

lingua straniera (biennale);

psicologia del turismo;

area *B*; discipline di formazione specifica:

tre materie di insegnamento da scegliersi tra quelle che caratterizzano l'indirizzo di studio;

2° Anno:

area *A*; discipline di base:

scienza dell'alimentazione e dell'ambiente (area ecologica);

analisi statistiche del turismo;

lingua straniera (biennale);

lingua straniera (biennale);

area *B*; discipline di formazione specifica:

tre materie di insegnamento da scegliersi tra quelle che caratterizzano l'indirizzo di studio.

I corsi di lingua straniera frequentabili dagli iscritti alla scuola saranno due, da scegliersi tra i tre corsi attivati all'atto della domanda di iscrizione.

Risultano altresì introdotte in statuto, da attivarsi ed eventualmente da alternarsi, le seguenti materie nell'ambito dei due indirizzi previsti per la scuola:

1) Indirizzo turistico-privato:

organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche;

analisi tipologica dei flussi turistici e marketing turistico;

programmazione e controllo delle imprese turistiche;

storia economica del turismo;

sociologia del turismo;

economia delle imprese alberghiere;

economia internazionale del turismo;

contabilità delle imprese turistiche;

legislazione del lavoro;

diritto tributario;

economia e tecnica delle imprese di intermediazione turistica;

analisi e contabilità dei costi;

controllo di gestione;

economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;

tecniche dei congressi e delle manifestazioni turistiche;

economia delle imprese di viaggio e turismo:

gestione del personale;

gestione finanziaria e valutaria;

economia e tecnica della pubblicità.

2) Indirizzo turistico-pubblico:

programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici;

analisi tipologica dei flussi turistici e marketing turistico;

storia economica del turismo;

sociologia del turismo;

politica economica del turismo;

ordinamenti turistici centrali e periferici;

gestione delle imprese termali;

diritto dell'economia;

organizzazione del lavoro delle imprese turistiche;

economia regionale del turismo;

economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;

organizzazione del turismo sociale;

pianificazione e assetto turistico del territorio;

amministrazione delle aziende di promozione turistica;

geografia regionale e ambientale;

organizzazione e gestione delle risorse umane;

diritto internazionale.

L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver sostenuto quindici esami.

L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio obbligatorio che dovrà svolgersi sotto la guida di un docente.

Art. 259. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Gli esami annuali consistono in una prova orale eventualmente integrata da una prova scritta.

Il tirocinio sarà effettuato presso strutture universitarie ovvero presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore del turismo a seguito di apposite convenzioni tra questi e l'Università.

Art. 260. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale, dinanzi ad una commissione, composta da cinque membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia cui il tema stesso si riferisce.

A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di operatore economico dei servizi turistici.

Art. 261. — Le tasse e i contributi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 262. — La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 263. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa e dagli eventuali professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 giugno 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A3559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei componenti il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1991, reg. n. 10 Presidenza, foglio n. 136, sono stati nominati i componenti del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1990-93.

91A3624

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 43.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di tre vani ed accessori sito in Agrigento, via Erodoto n. 6, come da rogito per notaio Calogero Baldacchino, repertorio n. 72240 del 5 luglio 1986.

91A3564

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1991, registro n. 9, foglio n. 96, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Reno n. 1.

91A3628

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, datato 15 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991, registro n. 8 Università, foglio n. 286, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, con sede in Trieste, zona Patriciono n. 99, unitamente con gli allegati *A* e *B*.

91A3629

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni *posti di professore universitario di ruolo di prima fascia*, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:
calcolo numerico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3645

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della storiografia;
biblioteconomia;
didattica delle lingue moderne;
filosofia della politica;
grammatica greca e latina;
letteratura latina;
sociologia delle comunicazioni di massa;
epigrafia e antichità greche;
dialetti albanesi dell'Italia meridionale;
sociologia dell'educazione;
filosofia della religione;
storia del pensiero scientifico;
dialettologia italiana;
storia della stampa e dell'editoria;
filmologia;
glottologia;
letteratura greca;
paleografia latina e diplomatica;
storia della lingua greca.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

teoria della letteratura.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia;
medicina legale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3646

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200